

METALMECCANICA - INDUSTRIA - (DAL 01/02/2021) TESTO UNICO VIGENTE 3/5/2022

Art. 17 Welfare

Entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno-31 dicembre di ciascun anno.

I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.

Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.

In caso di accordi collettivi le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente art., le aziende si confronteranno con la RSU per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto. I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo mètaSalute, secondo regole e modalità previste

dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell'azienda per ciascun anno non può superare i 200 euro.

Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni, rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina ed, altresì, ne monitoreranno l'applicazione nel territorio di riferimento. In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l'andamento dell'attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell'evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle PMI.

DICHIARAZIONI A VERBALE DEL 29/9/2017

Le Parti precisano che le date del 1° giugno di cui al primo comma della presente disciplina devono intendersi come il termine entro il quale l'azienda deve mettere effettivamente a disposizione dei lavoratori gli strumenti di welfare.

Le Parti precisano altresì che i valori indicati al primo comma della presente disciplina sono riconosciuti un'unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.

STRUMENTI DI WELFARE - ESEMPLIFICAZIONI

OPERE E SERVIZI PER FINALITÀ SOCIALI	
Riferimento normativo: Art. 51, comma 2 lett. f del TUTR Regime fiscale e contributivo: non Soggetti Soggetti beneficiari: dipendenti e i familiari anche se non fiscalmente a carico Modalità di erogazione (non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro): <ul style="list-style-type: none">- Strutture di proprietà dell'azienda o di fornitori terzi convenzionati- Pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio (e non direttamente al lavoratore)<ul style="list-style-type: none">- Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica- Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto)	
FINALITÀ'	SERVIZI
	Corsi extraprofessionali

EDUCAZIONE e ISTRUZIONE	Corsi di formazione e istruzione (es. corsi di lingue) Servizi di orientamento allo studio
RICREAZIONE	Abbonamenti o ingressi a cinema e teatri, pay tv,... Abbonamenti o ingressi a palestre, centri sportivi, impianti sciistici, Spa, ... Abbonamenti a testate giornalistiche, quotidiani,... Viaggi (pacchetti completi), pacchetti case vacanza Biglietteria e prenotazione di viaggi, soggiorni e vacanze Attività culturali (mostre e musei) Biblioteche Attività ricreative varie (eventi sportivi, spettacoli,...)
ASSISTENZA SOCIALE	Assistenza domiciliare Badanti Case di riposo (R.S.A.)
ASSISTENZA SANITARIA	Checkup medici Visite specialistiche Cure odontoiatriche Terapie e riabilitazione Sportello ascolto psicologico
CULTO	Pellegrinaggi (pacchetti completi)

SOMME, SERVIZI E PRESTAZIONI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE E PER L'ASSISTENZA A FAMILIARI ANZIANI E/O NON AUTOSUFFICIENTI

Riferimento normativo: Art. 51 comma 2 lett. f-bis. f-ter del TUIR
Regime fiscale e contributivo: non soggetti
Soggetti beneficiari: familiari dei dipendenti anche se non fiscalmente a carico
Modalità di erogazione:
- Strutture di proprietà dell'azienda o di fornitori terzi convenzionati
- E' ammesso il rimborso monetario da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal lavoratore, previa presentazione di idonea documentazione

- Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica
 - Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto)

<p>Servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare</p>	<p>Asili nido Servizi di babysitting Spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, elementare, media e superiore Università e Master Libri di testo scolastici e universitari</p>
<p>Servizi integrativi, di mensa e di trasporto connessi all'educazione e istruzione</p>	<p>Doposcuola o Pre-scuola Buono pasto mensa scolastica Scuolabus, gite didattiche Frequentazione corso integrativo (lingue straniere/lingua italiana per bambini stranieri, ...)</p>
<p>Ludoteche e centri estivi e invernali</p>	<p>Spese per frequentazione di campus estivi e invernali Spese per frequentazione di ludoteche</p>
<p>Borse di studio</p>	<p>Somme corrisposte per assegni, premi di merito e sussidi allo studio</p>
<p>Servizi di assistenza ai familiari anziani e/o non auto sufficienti Familiari anziani (che abbiano compiuto 75 anni) Familiari non auto sufficienti (non autonomia nello svolgimento di attività quotidiane ovvero necessità di sorveglianza continua è richiesta certificazione medica)</p>	<p>Badanti Assistenza domiciliare Case di riposo (R.S A.) Case di cura</p>

BENI E SERVIZI IN NATURA

Riferimento normativo: Art. 51, comma 3 del TUIR

Regime fiscale e contributivo: non soggetti se il valore dei beni e dei servizi prestati sia di importo non superiore a 258,23 euro annui;

ATTENZIONE: Se il valore dei benefits messi a disposizione del dipendente eccede nell'anno tale limite, l'intera somma è soggetta a contribuzione e tassazione

Soggetti beneficiari: dipendenti

Modalità di erogazione

- Beni e servizi prodotti dall'azienda o erogati da terzi convenzionali
 - Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica
- Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale che, in questo caso, potrà essere utilizzato anche per una pluralità di beni e servizi

ESEMPLIFICAZIONI

Buoni spesa per generi alimentari

Buoni spesa per shopping (es. commercio elettronico)

Buoni spesa per acquisti vari

Buoni carburante

Ricariche telefoniche

SERVIZI DI TRASPORTO COLLETTIVO per il raggiungimento del posto di lavoro

Art. 51, comma 2 lett. d) del TUIR

Regime fiscale e contributivo: non soggetti

Soggetti beneficiari: dipendenti

Modalità di erogazione (non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro):

- Servizi erogati direttamente dal datore di lavoro (mezzi di proprietà o noleggiati) o forniti da terzi (compresi esercenti pubblici) sulla base di apposita convenzione o di accordo stipulato dallo stesso datore

ABBONAMENTI A TRASPORTO REGIONALE O INTERREGIONALE

Riferimento normativo: Art. 51, comma 2 lett. d-bis del TUIR

Regime fiscale e contributivo: non soggetti

Servizi di abbonamento: per trasporto locale, regionale, interregionale

Soggetti beneficiari: dipendenti e familiari fiscalmente a carico

Modalità di erogazione (non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro):

- Anticipo/Acquisto/Rimborso per il costo degli abbonamenti;
- Sono ricompresi nella norma solo gli abbonamenti che non consentano un uso episodico del mezzo di trasporto pubblico: sono esclusi titoli di viaggio con durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera e carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto al trasporto (Es. carte turistiche con diritto all'uso dei mezzi ed entrate in musei)